



DECRETO-LEGGE “LIQUIDITÀ” - SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI DEL D.L. 8 APRILE 2020, N.23

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, il presente documento fornisce una panoramica dei principali contenuti del provvedimento.

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

➤ Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

L'articolo prevede che **SACE S.p.A. conceda garanzie, in via temporanea fino al 31 dicembre, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane.**

L'impatto massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti da SACE S.p.A. è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi riservati alle piccole e medie imprese (nella nozione europea della Raccomandazione n. 2003/361/CE), nozione che include anche lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita IVA. Per le PMI l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE S.p.A. è subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere loro rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia.

Per tale operatività SACE S.p.A. è assistita da una garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile a copertura tanto del rimborso del capitale

quanto del pagamento degli interessi, per le cui finalità viene istituito un apposito Fondo a copertura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La previsione normativa introduce una serie di condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A., che tengono conto della menzionata Comunicazione del 19 marzo 2020 tra le quali si segnala:

- i. la durata della garanzia non deve eccedere i 6 anni;
- ii. l'impresa non rientrava al 31 dicembre 2019 (precedentemente quindi al diffondersi dell'epidemia) tra le "imprese in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- iii. un valore massimo per l'impatto del prestito assistito da garanzia, pari al il maggiore valore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa e il doppio dei costi annuali del personale.

Inoltre, sono individuati tre distinte percentuali di copertura del prestito da parte della garanzia, al 90%, all'80% e al 70% del finanziamento, calcolati sulla base del numero di dipendenti e di valore del fatturato, al fine di trovare un punto di equilibrio tra importo massimo del finanziamento garantito e percentuale di copertura di quest'ultimo. In relazione ai suddetti limiti si cumulano i prestiti garantiti dalla SACE S.p.A. o supportati da altra garanzia pubblica. Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini del calcolo si considerano tutte le imprese appartenenti al gruppo. Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo garantito si considerano le imprese del gruppo con sede in Italia.

Inoltre, la previsione normativa disciplina le commissioni dovute dalle imprese, distinguendo tra PMI e non e prevedendo un impatto inferiore per le prime e detta specifiche condizioni per il rilascio della garanzia, quali: (i) limiti per i costi dei finanziamenti, per mitigare effetti speculativi e assicurare che i vantaggi della garanzia siano trasferiti all'economia reale; (ii) impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria, per assicurare che l'impiego delle risorse sia destinato principalmente ad investimenti produttivi; (iii) la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività produttive localizzate in Italia.

Per favorire il ricorso alla garanzia di SACE S.p.A., è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni (meno di 5000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro) che prevede i seguenti passaggi: a) la richiesta da parte dell'impresa ad un soggetto finanziatore, ai fini dell'erogazione dal medesimo individualmente o con o più soggetti finanziatori (che possono operare in modo coordinato), di erogazione di un unico finanziamento garantito da SACE S.p.A. ; b) il parere positivo dei soggetti finanziatori, che viene trasmesso a SACE S.p.A. per l'istruttoria e l'eventuale emissione del codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) il rilascio del finanziamento assistito da garanzia da parte dei soggetti finanziatori.

Nel caso in cui l'impresa superi la soglia indicata al paragrafo precedente, la norma prevede che il rilascio delle garanzie sia subordinato alla decisione del Ministro dell'economia e delle finanze, che sulla base di un'istruttoria di SACE può anche elevare le percentuali di copertura della garanzia alla soglia immediatamente superiore a quella prevista dalla disposizione sopra descritta, a fronte di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria in relazione ad aree e profili di operatività dell'impresa di particolare interesse pubblico, indicati nella norma.

SACE S.p.A. disciplina modalità, procedure e documentazione necessarie per poter processare le suddette richieste di finanziamento e rilascio della garanzia.

➤ **Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese**

Si potenzia il sostegno pubblico all'esportazione, attraverso un sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato ai sensi dell'attuale normativa dell'Unione europea, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari rispettivamente al 90% e al 10%. Nell'ambito di tale schema SACE S.p.A. stipula le polizze assicurative in nome proprio e per conto dello Stato. Al fine di assicurare un adeguato presidio sulle attività di SACE S.p.A. si prevede quanto segue:

- ❖ la legge di bilancio definisce i limiti massimi cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato;
- ❖ il CIPE delibera annualmente il piano di attività e il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework -RAF), che costituiscono la cornice entro cui si svolge l'attività di SACE S.p.A.;
- ❖ il piano di attività individua le operazioni (riguardanti settori e Paesi strategici che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti con 1esse o paesi di destinazione) per le quali il rilascio della polizza assicurativa è condizionato all'autorizzazione preventiva del MEF;
- ❖ i rapporti tra il Ministero e SACE S.p.A. sono regolati con convenzione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che tra l'altro disciplina la gestione da parte di SACE S.p.A. delle attività relative agli impegni da assumere e assunti, le procedure di deliberazione delle operazioni che non sono sottoposte all'autorizzazione preventiva e l'informazione preventiva dovuta al Ministero.

Ai fini dell'attuazione del modello illustrato viene istituito un apposito Fondo a copertura delle perdite attese presso il Ministero dell'economia e delle finanze, gestito da SACE S.p.A.. Il meccanismo delineato entrerà pienamente a regime a partire dal 1 gennaio 2021, ma viene espressamente stabilito il principio di ultrattività del quadro normativo previgente con riferimento agli impegni in essere e a quelli assunti, fino alla piena

attuazione del nuovo regime, secondo modalità specificamente definite.

Dall'8 aprile il 90% degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono riassicurati dallo Stato e, di conseguenza, il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo contempla inoltre misure per consentire a SACE S.p.A. di supportare le esportazioni in settori e Paesi strategici per l'economia nazionale, nel corso del 2020.

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

➤ Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

La disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata, o altro strumento idoneo, sia il requisito della forma scritta richiesta dal decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) e sia l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 del codice civile.

Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto della crisi. La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

➤ Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In questo quadro macroeconomico **il rinvio integrale dell'entrata in vigore del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"**, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, è stato ritenuto indispensabile. La data di entrata in vigore è stata quindi **di fatto spostata di un anno**, allorquando non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate – a livello nazionale ed internazionale - tutte quelle misure che appaiono necessarie perché il Codice possa operare con concrete possibilità di successo. Nel contempo tutti gli operatori avranno avuto a disposizione un anno di tempo in più per procedere all'approfondimento degli aspetti più innovativi del Codice, come eventualmente modificato dal decreto correttivo attualmente in fase finale di predisposizione.

Da ultimo si sottolinea che il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi

d'impresa e dell'insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

➤ **Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale**

La previsione in esame mira a evitare che l'eventuale perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevato di imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, prevista per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017.

➤ **Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio**

La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l'obbligo per una notevole quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri "deformati", senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale (artt. 2423 e seguenti del codice civile). La norma mira, quindi, **a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese** consentendo di operare una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza. Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020 e la norma prevede l'estensione di tale regola anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Resta, naturalmente, ferma la previsione che ha prorogato al **28 giugno p.v.** il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

➤ **Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società**

L'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. La ratio degli articoli 2467 e 2497-*quinquies*, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale. Nell'attuale situazione congiunturale, tuttavia, l'applicazione di tali meccanismi risulta

eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento. Il carattere comunque contingente della previsione determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.

➤ **Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione**

Le procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse. Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma prevede una serie di interventi inerenti alle procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

1. nella proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica;
2. in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
3. sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo;
4. nella introduzione di un nuovo termine sino a 90 giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell'art. 161, comma sesto, I. fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o termine ai sensi dell'art. 182-bis comma settimo I. fall.

➤ **Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza**

Risulta indispensabile, per un periodo di tempo limitato sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure anch'esse fondate sullo stato di insolvenza. Si è quindi optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi, ma tali da non rientrare nell'ambito di applicazione del

decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. "Decreto Marzano"), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio.

Allo scopo di evitare che tale blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della *par condicio creditorum*, la norma prevede la sterilizzazione del periodo di blocco sia ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.

➤ **Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito**

Si dispone su tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione. Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di commercio, da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all'art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

➤ **Fondo solidarietà mutui "prima casa" c.d. "Fondo Gasparrini"**

La norma è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di "lavoratori autonomi" che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini",

secondo la disciplina transitoria, di cui all'art. 54 del Dl Cura Italia, **rientrano anche gli artigiani e commercianti, che svolgono l'attività in forma individuale, iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** (rif. Art. 28 del D.L. Cura Italia). Si prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

➤ **Fondo di Garanzia PMI**

La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull'economia nazionale. A tal fine, la norma riprende l'impianto già delineato dall'articolo 49 del Dl cura Italia prolungando il periodo di loro attuazione fino al 31 dicembre 2020. Sono inoltre previsti i seguenti interventi per l'ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia:

- a) **garanzia al 100%** per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
- b) **garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi)** per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
- c) **garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale;**
- d) possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - **alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00;**
- e) la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
- f) estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi ("inadempienze probabili", "scadute" o "sconfinanti deteriorate" successivamente alla data del 31 gennaio 2020);
- g) garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento.

In sintesi le nuove coperture sono:

Limite ricavi del beneficiario	Durata Finanziamento	Preammortamento	Importo max finanziamento	Garanzia Fondo Centrale	Valutazione del beneficiario
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino a MAX €25.000	100%	Nessuna valutazione
3.200.000 €			25% dei ricavi fino a MAX €800.000	90% garanzia pubblica + 10% garanzia Confidi	Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra: - 200% spesa salariale 2019; - 25% ultimo fatturato; - fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi	90%	Nessuna valutazione

MISURE FISCALI E CONTABILI

➤ Sospensione di versamenti tributari e contributivi

La norma è diretta a sostenere i soggetti esercenti attività d'impresa, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sospendendo per i mesi di aprile e maggio i termini dei versamenti in auto liquidazione relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale, all'imposta comunale e all'IVA. La sospensione vale altresì per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

➤ Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

La norma amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute nel comma 7 dell'articolo 62 del Dl Cura Italia, che viene conseguentemente abrogato, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

➤ Metodo previsionale acconti giugno

La norma dispone che coloro che per l'anno in corso presumono di avere un risultato

economico inferiore rispetto all'anno precedente possano ricorrere al metodo "previsionale" di calcolo dell'acconto. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

➤ **Rimessione in termini per i versamenti**

In considerazione del periodo emergenziale, la disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni effettuati entro il 16 aprile 2020 e che avevano scadenza il 16 marzo 2020.

➤ **Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020**

Solo per l'anno 2020 è prorogato al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, si dispone che non si applicano le sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

➤ **Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020**

La disposizione proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

➤ **Termini agevolazioni prima casa**

La norma dispone la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, in particolare la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a

propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso. È inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta.

➤ **Assistenza fiscale a distanza**

Viene consentito che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire “a distanza” l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente con le medesime modalità telematiche. Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

➤ **Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

Si prevede che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro; b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

➤ **Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole**

La disposizione neutralizza gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore nomina alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

➤ **Modifiche alla disciplina sugli utili distribuiti a società semplici**

L'articolo modifica la disciplina prevista dall'articolo 32-*quater* del D.L. n. 124 del 2019 (Dl Fiscale) in materia **di utili distribuiti a società semplici**. In particolare, le

modifiche sono volte a:

- ❖ ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
 - ❖ chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
 - ❖ disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
 - ❖ disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.
- **Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli Enti impositori**

Al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l'obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Si introduce il nuovo comma 1-ter nell'articolo 16 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG), consentendo agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite PEC nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente. Vengono infine riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario: infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'articolo 67, comma 1, DL Cura Italia, è anticipato all'11 maggio 2020, ovvero il termine di sospensione fissato dall'articolo 37 del presente decreto.

- **Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro**

La disposizione estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di cui all'articolo 64 del DL Cura Italia, includendo, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche quelle relative **all'acquisto di dispositivi di protezione individuale**, ovvero all'acquisto e

all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il comma 2 dispone che con decreto del MISE di concerto con il MEF da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del DL Cura Italia sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

➤ **Proroga organi e rendiconti**

Il comma 1 prevede una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), con esclusione di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonché delle Società, che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l'impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali.

In particolare, il termine fissato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, è prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino all'effettiva ricomposizione degli organi. La disposizione non interviene sulla durata dei mandati, bensì esclusivamente sul prolungamento della *prorogatio*, assimilando tale fattispecie a quella prevista per gli enti, istituzioni e società regolati dalle norme del Codice civile.

Il comma 2 è finalizzato al rinvio del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi relativi ai pagamenti di somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

Il comma 3 modifica gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, inserendo i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari nell'ambito della previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e-bis, facendoli rientrare nell'alveo dei rendiconti per i quali la metodologia di controllo da utilizzabile è quella del campionamento.

➤ **Divieto di cumulo pensioni e redditi**

La disposizione intende chiarire che i professionisti di cui all'articolo 44 del DL Cura Italia, ai fini della fruizione dell'indennità prevista dal medesimo articolo, devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e non

titolari di trattamento pensionistico diretto.

➤ **PIN Inps**

La disposizione consente all'Inps di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente, posticipando al termine dell'attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E
PROCEDIMENTALI**

➤ **Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare**

Si prevede lo spostamento all'11 maggio del termine fissato al 15 aprile dall'articolo 83 del DL Cura Italia concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 dell'art. 83.

La previsione di cui al comma 2 risponde all'esigenza di consentire ai capi degli uffici di adottare misure per la trattazione dei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'11 maggio, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato in custodia cautelare.

Per il processo amministrativo, il comma 3 proroga ulteriormente dal 16 aprile al 3 maggio la sospensione dei termini, ma con esclusivo riferimento a quelli stabiliti per la notificazione dei ricorsi, con l'eccezione di quelli relativi al procedimento cautelare.

Infine, il comma 4 prevede che la proroga dei termini di cui al comma 1, primo periodo, trovi applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti di cui, nonché il conseguente spostamento al 12 maggio 2020 del termine iniziale previsto dal comma 5 del medesimo articolo 85.

➤ **Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza**

La misura proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del DL Cura Italia.

Conseguentemente, sono sospesi fino al 15 maggio tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle PA, compresi

quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

➤ **Disposizioni in materia di lavoro**

L'articolo estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 del DL Cura Italia anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Dispone, inoltre, che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga siano esenti da imposta di bollo.